

DEFINIZIONI

Agli effetti del Presente Regolamento si intende:

- per tubazione stradale il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Tali impianti verranno realizzati a cura e criterio della Società che nel corso della gestione attuerà tutte le modificazioni e manutenzioni opportune per adeguarli alle necessità del servizio.

- per allacciamento d'utenza o impianto esterno quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza (questo compreso) individuato nel contatore normalmente ubicato nella presa a pozzetto sita al confine della proprietà.

L'impianto esterno verrà eseguito a cura e criterio della Società che provvederà ad esercirlo effettuando le modificazioni e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio e del caso sullo stesso impianto anche allacciamenti per altri utenti.

L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario (o suo legale rappresentante) o dall'Amministratore degli immobili interessati, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

- per impianto interno il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione delle opere dell'impianto interno e la manutenzione sono a carico del proprietario dell'immobile o per esso dell'utente che dovrà effettuarle con la massima cura essendo responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalle opere stesse e/o dalla loro errata esecuzione.

- per contatore l'apparato di misura dell'acqua fornito ed installato a cura e spese della Società, che ne effettuerà la manutenzione.

Art. 1 Fornitura dell'acqua

Per le forniture ordinarie la Società erogherà acqua potabile col sistema a misura, nei limiti della disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e nell'osservanza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento; per le forniture a carattere provvisorio le condizioni particolari saranno fissate caso per caso all'atto della sottoscrizione della domanda di somministrazione. La Società potrà fornire acqua anche per uso industriale ed agricolo, nei limiti delle disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti, definendo con l'utente le condizioni particolari per la fornitura stessa. Per il servizio di estinzione incendi la Società eseguirà direttamente le opere necessarie sino alla proprietà privata ed effettuerà la fornitura a contatore; tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne e interne saranno a carico dell'utente.

Art. 2 Domanda di somministrazione

Per utilizzare l'acqua potabile in uno stabile o alloggio dotato di impianto esterno, il richiedente dovrà inoltrare formale richiesta alla Società, sottoscrivendo la apposita domanda di somministrazione per effettuare il pagamento delle somme dovute per posa contatore o voltura, pari rispettivamente al valore di 25 mc d'acqua al prezzo massimo. Qualora lo stabile o l'alloggio non fossero dotati di impianto esterno il richiedente dovrà presentare richiesta d'allacciamento per la cui realizzazione la Società dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'Art. 8 della convenzione, indicando inoltre, in relazione agli impegni sia assunti all'atto della redazione del preventivo, la data presunta dell'inizio della somministrazione, che sarà in ogni caso subordinata all'autorizzazione delle Autorità competenti ed alla concessione dei permessi occorrenti. Nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturate non potranno essere accolte domande di somministrazione di acqua da destinare ad edifici privi della certificazione comunale di abitabilità. Per ogni spostamento e/o variazione di diametro di una presa esistente e/o del contatore l'utente dovrà versare un contributo di allacciamento a fondo perduto. L'utente sarà anche tenuto al rimborso delle spese per tutte le prestazioni e per i lavori di carattere contingente che fossero richiesti dallo stesso utente ed eseguite dalla Società. Nel caso in cui si rendesse necessario collocare tubazioni su terreni di proprietà di terzi, l'utente richiedente dovrà far pervenire insieme alla domanda di somministrazione il relativo il relativo nullaosta per servizi di passaggio acquistato, compilato secondo il modulo rilasciato dalla Società. Le relative spese e canoni di servizi saranno a carico dell'utente richiedente.

Art. 3 Successione nel rapporto di somministrazione

Chi succede ad altri nella proprietà o nella locazione di un immobile nel quale fosse attiva una fornitura, dovrà presentare domanda di somministrazione. Nel caso di vendita o locazione dell'immobile, di cessione di esercizio e comunque in ogni caso di cessazione d'utenza, l'utente cessante dovrà darne immediato avviso alla Società, verso la quale comunque sarà tenuto all'adempimento degli obblighi contrattuali. L'utente subentrante dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società e presentare domanda di somministrazione. In difetto potrà essere chiamato a rispondere dei consumi eventualmente insoluti dall'utente cessato. Saranno a carico dell'utente subentrante le spese che la Società dovrà sostenere per voltura, eventuali opere di revisione della presa ecc. Chi occupa locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; la relativa domanda di somministrazione dovrà essere sottoscritta dal sublocatore.

Art. 4 Caratteristiche dell'allacciamento

La Società, tenuto conto delle tenuto conto delle esigenze del richiedente ed in relazione al consumo massimo orario, determinerà il diametro della presa e il e l'ubicazione della stessa per il collocamento del contatore. Il punto di consegna dell'acqua all'utente sarà il contatore, che verrà possibilmente collocato in apposito pozzetto esterno allo stabile secondo criteri di razionalità e sicurezza, al fine di consentire il libero accesso in qualsiasi tempo agli agenti della Società.

Ove non fosse possibile collocare il contatore all'esterno dello stabile lo stesso potrà essere ubicato all'interno della proprietà privata. Gli stessi criteri saranno osservati anche nel caso di erogazioni di acqua per gli usi agricoli ed industriali. Le erogazioni si intenderanno attivate quando le opere da eseguirsi a cura della Società saranno state ultimate e predisposte al funzionamento. Da tale data decorreranno i termini contrattuali di, fornitura ed i corrispettivi pattuiti. La proprietà dell'impianto esterno rimane della Società; la Società potrà effettuare allacciamenti per altri utenti dall'impianto esterno purché sia garantita la regolarità del servizio all'utenza. Nel caso di condomini sarà considerato utente il condominio stesso nella persona del suo legale rappresentante ed il quantitativo minimo garantito sarà calcolato moltiplicando il minimo stesso per il numero degli appartamenti. Nel caso in cui per uno stesso fabbricato fosse stata concessa l'erogazione mediante due o più punti di consegna, a ciascuno di essi dovranno corrispondere gli impianti interni relativi. Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'amministratore dello stabile dovrà presentare alla Società richiesta scritta previa disdetta da parte degli utenti interessati come da successivo art. 24, dei contratti di fornitura dell'acqua e rimborsare la Società delle spese sostenute per la rimozione. Sul misuratore e sui relativi rubinetti di uscita ed entrata la Società farà apporre i contrassegni e i sigilli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti. Chiunque frodi o manometta i sigilli od i contrassegni oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore ed utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con la Società, è soggetto ad una pena non inferiore al valore in lire di 50 mc di acqua valutati a tariffa base, oltre al pagamento delle eventuali spese salvo ogni altra azione anche penale, che possa competere alla Società. Dopo la stipulazione del contratto di fornitura l'utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dalla Società a richiesta verbale o telefonica dell'interessato; in caso di infrazione a tale norma, la Società e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e l'utente dovrà versare alla Società una penale nella misura di cui al comma precedente, salvo ogni altra azione anche penale che possa competere alla Società. È tassativamente vietato riverniciare il contatore; qualora l'utente contravenga, la spesa occorrente per il ripristino del contatore in condizioni normali o la sua sostituzione sarà a carico dell'utente. L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, e, a richiesta della Società, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi i sigilli e contrassegni). Per ogni apertura, chiusura o spostamento del contatore effettuato a richiesta dell'utente, la Società avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa. È fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui la Società lo ha collocato; in caso di abusivo spostamento, oltre a ripetere la spesa per la messa in ripristino, la Società avrà il diritto di applicare una penale pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso. L'impianto esterno, anche se esterno alla proprietà dell'utente, è soggetto, nell'interesse del servizio e dell'utente stesso alla sua sorveglianza. Pertanto, qualsiasi guasto, sottrazione o deterioramento che dovesse essere rilevato nell'impianto stesso deve essere immediatamente segnalato dall'utente alla Società, la quale provvederà alla sostituzione totale o parziale dell'impianto soggetto a manutenzione. Non è consentito all'utente, né al proprietario o all'amministratore dello stabile, manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza e/o igienica del servizio acqua (allacciamenti a tubazioni idriche di prese di terra per impianti elettrici); se necessario in casi del genere la Società potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, spesa relativa. La Società qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nei casi di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura. Il mancato pagamento di queste spese così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati da infrazioni del genere.

Art. 5 Impianti interni di utenza

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti interni, nonché delle reti di distribuzione e degli apparecchi di utilizzazione posti nell'interno degli edifici, dopo il contatore, saranno eseguiti secondo le specifiche indicate dalla Società a cura, spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale potrà avvalersi di persona o ditta di Sua fiducia per la loro realizzazione. L'utente dovrà osservare nell'esecuzione e manutenzione dell'impianto interno, di cui sarà unico responsabile, tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le disposizioni che la Società. D'accordo con il Comune, riterrà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica. La conduttura a valle del contatore dovrà essere dotata di un rubinetto d'arresto e una valvola di non ritorno, collocati dopo il contatore ed alla minore distanza possibile da esso, secondo lo schema di impianto che verrà fornito dalla Società. L'utente non potrà utilizzare altri quantitativi di acqua, oltre a quelli dichiarati nella domanda di somministrazione, senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione della Società. L'utente dovrà provvedere inoltre a lasciare defluire nella stagione invernale una conveniente quantità di acqua, affinché il gelo non provochi guasti alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo saranno di norma effettuate da agenti della Società, ma potranno essere eseguite dall'utente previa autorizzazione della Società. In ogni caso saranno a carico dell'utente le spese per la operazione di disgelo. Per eventuali riparazioni di danni a lui imputabili, nonché il consumo di acqua dispersa. L'utente dovrà porre la massima cura nella ricerca e per la immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che potessero provocare dispersioni di acqua; la Società non avrà alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionati che in conseguenza ne derivassero; l'utente sarà pertanto tenuto, in ogni caso, a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore. Qualora l'utente rilevasse perdite di acqua o riscontrasse qualsiasi anomalia nella erogazione del servizio dovrà darne immediato avviso Società. Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni a valle del contatore saranno a carico dell'utente. Verificandosi danni agli impianti della Società, l'utente che vi avesse concorso in qualsiasi modo e misura sarà tenuto a risarcirli. Qualora il contatore fosse collocato nell'interno dello stabile lo stesso dovrà essere situato nel punto più vicino possibile (max 3 m) dal confine della proprietà privata salvo diversi accordi con la Società. In detta ipotesi l'utente dovrà inoltre preservare da manomissioni e da guasti il contatore e gli altri impianti di proprietà della Società, per i quali sarà responsabile dei danni prodotti da qualsiasi causa. Egli sarà pertanto tenuto a rimborsare ogni danno, spesa o risarcimento per tutte le riparazioni e sostituzioni che si rendessero eventualmente necessarie. Sarà inoltre tassativamente vietato il diretto allacciamento alle tubazioni dell'impianto interno dell'acqua poste prima del contatore, in quanto tale fatto costituirebbe ipotesi di reato e sarebbe perseguibile penalmente. Sarà altresì vietato collocare oggetti pesanti e ingombranti, o sostanze corrosive intorno o sopra al contatore. Sarà in ogni caso

rigorosamente vietato eseguire manovre ed effettuare allacciamenti da altre fonti idriche che possano provocare ritorni di acqua e/o di sostanze estranee provenienti dagli impianti interni o da qualsiasi altra fonte nell'acquedotto. Inoltre l'impianto idrico, esterno ed interno, non dovrà essere usato come messa a terra per apparecchiature elettriche (televisori, radio, ecc.).

Art. 6 Contatori

La Società provvederà ad installare il contatore che rimarrà di sua proprietà. Il calibro del contatore sarà stabilito dalla Società in base al presumibile consumo massimo orario e potrà essere variato dalla Società stessa per motivi tecnici o per variazioni dei consumi nel corso del contratto. Il contatore dovrà essere collocato di norma all'esterno dello stabile in idoneo pozzetto non esposto al gelo né alla polvere, lontano da fonti di calore. In via subordinata sarà consentita l'ubicazione del contatore all'interno dello stabile in luogo facilmente accessibile al personale della Società secondo lo schema di impianto fornito dalla Società. L'eventuale sostituzione del contatore per manutenzione sarà effettuata a cura e spese della Società mentre per ogni altra necessità dell'utente le spese relative saranno a carico dello stesso. Non saranno comprese nella manutenzione del contatore a carico della Società le riparazioni o per guasti prodotti da gelo, incuria, danneggiamenti e/o abusi. Pertanto l'utente sarà impegnato a preservare dal gelo le tubazioni, il contatore e gli altri apparecchi costituenti l'impianto esterno eventualmente ubicati in proprietà privata, assumendo a proprio carico anche oneri eventuali per danni causati da incuria e/o manomissione.

Art. 7 Rilevazione del consumo

La Società provvederà alla verifica e lettura dei contatori a mezzo di propri incaricati muniti di documenti di riconoscimento, con facoltà di procedere, quando lo ritenesse opportuno, ad effettuare il controllo degli impianti interni, per constatarne lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità di esercizio. La lettura dei contatori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dalla Società l'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli eventuali impianti della Società. La Società potrà sospendere l'erogazione quando la lettura del contatore non potesse essere effettuata per fatto o assenza dell'utente per un periodo superiore ad un anno. La Società potrà richiedere all'utente l'autolettura dei consumi che verranno considerati effettivi ai fini della fatturazione, così come potrà avvalersi della facoltà di lettura d'acconto calcolata sulla base dei consumi storici dell'utente o in funzione di quelli previsti per l'utilizzo dichiarato, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva. In caso di arresto o di funzionamento difettoso del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto alla Società, che, previa opportune verifiche, valuterà i consumi di acqua relativi al periodo di irregolare funzionamento del contatore, in base al consumo medio giornaliero registrato durante il corrispondente periodo dell'anno precedente, a meno che non risultassero variazioni nelle condizioni di somministrazione. In quest'ultimo caso e quando si tratti di nuove erogazioni, il consumo relativo al periodo durante il quale il contatore non avesse funzionato regolarmente sarà computato in base a quello medio giornaliero degli altri mesi oppure in base ai consumi rilevati nei mesi immediatamente successivi. Se invece l'utente non provvedesse alla segnalazione ed il mancato e/o irregolare funzionamento del contatore collocato all'interno dello stabile venisse perciò constatato dall'incaricato della Società in occasione di una verifica, la Società potrà addebitare all'utente un consumo pari al massimo bimestrale verificatosi nei 12 mesi precedenti, maggiorato del 30% quando fosse accertato che il mancato funzionamento del contatore sia stato determinato da fatto dell'utente, fatte salve eventuali ulteriori azioni nel caso di comportamento doloso dell'utente e/o danneggiamento allo stesso imputabile. La Società avrà sempre facoltà di sottoporre i contatori ad opportuni controlli assumendone i relativi oneri. L'utente avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento il controllo del contatore in contraddittorio con la Società. Le spese relative saranno suo carico quando le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla legge. In caso contrario le stesse spese saranno a carico della Società ed il conguaglio dei consumi sarà limitato alla fatturazione precedente il controllo del contatore, restando escluso ogni rimborso relativo ai consumi misurati nei periodi antecedenti.

Art. 8 Condizioni di somministrazione

La Società provvederà alla fatturazione dei consumi e degli altri addebiti previsti a carico dell'utente (nolo contatore, spese contrattuali, eventuale canone per le acque reflue e depurazione, IVA, ecc.) con periodicità da essa stabilita. Per ciascuna somministrazione ad uso domestico verrà fissato un quantitativo minimo garantito su base annua, da pagare anche se non consumato, in misura pari a quanto stabilito dalle tariffe approvate dal Comitato Provinciale Prezzi per ciascun alloggio. All'atto del perfezionamento del contratto di somministrazione l'utente verserà un importo costituente l'anticipo sul consumo. Detto anticipo sul consumo è rappresentato da una somma in contanti commisurata all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione (che comunque) non potrà essere superiore a sei mesi), adeguabile in corso di contratto, anche in relazione alle variazioni tariffarie, con un minimo pari all'importo in lire del consumo corrispondente al minimo d'obbligo. Tale somma sarà restituita al termine al termine della fornitura con eventuale conguaglio sull'ultima bolletta. Anche per le erogazioni destinate ad altri usi verrà stabilito quantitativo minimo garantito. In condizioni di particolare emergenza la Società, dietro preavviso, si riserva la facoltà di ridurre e/o di sospendere le erogazioni concesse per usi non esclusivamente domestici. La Società, in accordo Concedente, si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le modalità della fornitura.

Art. 9 Pagamento bolletta

Il prezzo dell'acqua potabile è fissato dal Comitato Provinciale Prezzi secondo le norme di legge vigenti. L'utente dovrà effettuare il pagamento della fattura entro il termine di scadenza sulla stessa stessa indicato e secondo le modalità stabilite dalla Società. A carico dell'utente moroso che non avesse provveduto al pagamento entro la data di scadenza indicata in bolletta, sarà applicata una penalità pari al 5% dell'importo complessivo dovuto con un minimo pari al valore di 7 metri cubi di acqua al prezzo massimo. Dalla stessa data saranno inoltre applicati sull'importo dovuto e non pagato gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto su base annua, maggiorato di 3 punti. Persistendo la morosità oltre quindici giorni dalla data di scadenza in bolletta, la Società avrà il diritto di sospendere la fornitura, salva l'azione per il recupero dei crediti maturati. In caso di contestazione sull'importo fatturato, l'utente potrà presentare reclamo alla Società, ma sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta salvo che questa risulti palesemente errata; i rimborsi eventualmente dovuti saranno liquidati tempestivamente da parte della Società. Faranno carico all'utente tutti gli oneri per imposte, tasse, contributi, canoni erariali, provinciali e comunali, comunque relativi alla somministrazione dell'acqua. Salvo diverse disposizioni di legge, a rimborso dell'uso e della manutenzione ordinaria del contatore, l'utente dovrà pagare alla Società quote periodiche come da tariffe in vigore.

Art. 10 Erogazioni a carattere provvisorio

Le erogazioni a carattere provvisorio a contatore saranno effettuate in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli interi di 90 mc, da pagare, anche se non consumato, in via anticipata con i canoni relativi. L'eventuale maggior consumo sarà pagato posticipatamente. Il prezzo dell'acqua ed il nolo del contatore saranno quelli previsti dalla tariffa in vigore. Le erogazioni provvisorie a contatore saranno concesse alle condizioni seguenti:

- a) la durata, da computarsi in mesi interi, non potrà essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi;
- b) la quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non potrà essere inferiore a 3 mc al giorno.

Le modalità e prescrizioni stabilite per le forniture ordinarie saranno applicate dalla Società, in quanto compatibili, anche per quelle provvisorie.

Art. 11 Interruzione erogazione

La Società non potrà essere ritenuta responsabile per quei danni di qualsiasi genere e natura che fossero conseguenza diretta e/o indiretta di mancanza totale o parziale di acqua, di interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio e/o di variazione della pressione. Quando la distribuzione dell'acqua venisse a mancare in tutto o in parte la Società accorderà all'utente una riduzione proporzionale del valore annuo dei consumi minimi garantiti, a partire dal giorno successivo a quello della denuncia scritta previo accertamento in contraddittorio della interruzione denunciata. La riduzione non sarà accordata quando la sospensione fosse dovuta a fatto dell'utente. All'infuori di detta riduzione la Società non potrà essere tenuta ad altro indennizzo.

Art. 12 Modalità d'impianto e d'uso per il servizio estinzione incendi

L'utente avrà diritto di utilizzare tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni di spegnimento, contro pagamento dell'acqua utilizzata secondo la tariffa in vigore. Dell'avvenuta apertura delle bocche di incendio l'utente dovrà dare avviso alla Società entro 24 ore. L'apertura delle bocche di incendio effettuata in ogni altra occasione senza il consenso della Società e in mancanza dell'avviso di apertura entro i termini predetti in caso di incendio, darà luogo all'applicazione di una penale pari al valore di 1000 mc d'acqua alla tariffa "base" in vigore al momento del fatto oltre al pagamento dell'effettivo consumo. Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà della Società di interrompere la fornitura e di agire nelle sedi competenti per il risarcimento dei danni subiti eventualmente a causa dell'indebito prelievo. La Società re avrà la facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio e di accedere a tal fine anche nelle proprietà private. La Società sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura d'acqua per uso estinzione di incendio nelle seguenti circostanze:

- in qualunque caso di forza maggiore che impedisca la regolarità del servizio;
- in caso di rottura delle condutture;
- in caso di interventi in atto sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione o la riduzione del flusso idrico.

Art. 13 Controversie - Foro competente

Per ogni eventuale controversia nascente dal rapporto di somministrazione si riconosce come sola competente l'Autorità giudiziaria della città cui ha sede l'esercizio che fornisce che fornisce il servizio di Acquedotto.